

Niente raddoppio dei termini per l'IRAP

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 2 Febbraio 2018

la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento non coinvolge l'IRAP, imposta per la quale non sono previste specifiche fattispecie di reato tributario

Con l'**ordinanza n. 1425, depositata in data 19 gennaio 2018**, la [Corte di Cassazione](#) ha confermato che per le violazioni ai fini Irap non è applicabile il cosiddetto raddoppio dei termini per l'**accertamento**, non essendo ricompresa detta imposta tra le ipotesi delittuose di cui al D.Lgs.n.74/2000, che configurano un reato penale tributario. A ritenere diversamente si contrasterebbe anche con il divieto, previsto a livello costituzionale, di analogia in ambito penale.

Per la Corte, l'unico motivo con il quale si deduce l'errore in diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di appello a ritenere non applicabile l'istituto del raddoppio dei termini all'IRAP "è *manifestamente infondato, alla luce del principio per cui 'non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis'* (cfr. Cass. n. 20435/2017; n. 4775/2016, n. 26311 del 2017, n. 23629 del 201)

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento